

Sentenza n. \*\*\*\*\*/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. \*\*\*\*\*/2019

NRG

Repert. n. \*\*\*\*\*/2023 del 26/04/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

*II Sezione Civile*

Nella persona del Giudice, dott. \*\*\*\*\*, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. \*\*\*\*\*/2019 R.G. Aff. cont.

**TRA**

\*\*\*\*\* Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. \*\*\*\*\* - REA \*\*\*\*\* -Partita IVA \*\*\*\*\* , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'ingiunzione notificata, dall'Avv. \*\*\*\*\* , presso il cui studio elett.ve domicilia in \*\*\*\*\* , alla via \*\*\*\*\* .

**OPPONENTE**

**CONTRO**

\*\*\*\*\* , in persona del liquidatore pro tempore, \*\*\*\*\* , con sede in Napoli alla \*\*\*\*\* , P.I.: \*\*\*\*\* , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bozzelli (C.F.: BZZGLC69S27F839H), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Via del Duomo n. 45.

**OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 17.1.2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La \*\*\*\*\* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. \*\*\*\*\* con il quale veniva ingiunto alla banca di consegnare alla ricorrente gli *“estratti conto integrali e scalari dall'01.01.1986 al 31.12.1996, in relazione al rapporto bancario n. \*\*\*\*\*”*.

La banca ha proposto opposizione deducendo in primo luogo che l'obbligo di consegna della documentazione bancaria sarebbe limitato agli ultimi dieci anni ex art. 199 IV co Tub, che i documenti in oggetto sarebbero già stati depositati nel procedimento di ATP intrapreso dall'opposta e che quelli mancanti non sarebbero stati nella sua disponibilità *“in quanto risalenti ad oltre 30 anni fa”*.

Per tali ragioni l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.

L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, ritenendo di aver diritto alla consegna della documentazione contrattuale per l'intero svolgimento del rapporto negoziale.

Nel corso del giudizio è stata emessa ordinanza ex art. 186 quater cpc con la quale è stato ordinato alla banca opponente di consegnare immediatamente alla parte opposta gli estratti conto ordinari e scalari dall'1.1.1986 al 31.12.1996 relativi al rapporto bancario n. \*\*\*\*\*, con condanna, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento dell'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna a partire dal 40 giorno dalla notifica del presente provvedimento, fino al limite massimo di € 10.000,00, nonché al pagamento, in favore dell'avv. Gianluca Bozzelli, delle spese processuali liquidate in €\*\*\*\*\* per compensi, oltre accessori di legge ai sensi del DM 55/2014.

A seguito di tale ordinanza l'opponente ha insistito nella propria domanda chiedendo l'emissione della sentenza che, pertanto, deve essere emessa in sostituzione dell'ordinanza ex art. 186 quater cpc.

Ciò detto, l'opposizione è infondata, per i motivi che seguono.

Non è condivisibile la tesi argomentata dalla banca secondo cui, al caso di specie, non sarebbe applicabile la disciplina prevista dall'art 119, né che sarebbe comunque vigente il limite decennale previsto dal co 4 di tale disposizione.

L'art. 119 tub è una norma di carattere generale che prescrive che nei contratti di durata, tra i quali rientra certamente il mutuo, i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, *in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente*



Sentenza n. \*\*\*\*\*/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. \*\*\*\*\*/2019

NRG

Repert. n. \*\*\*\*\*/2023 del 26/04/2023

*stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.* In caso di mancato invio, il cliente può chiedere alla banca l'ordine giudiziale di consegna, anche tramite decreto ingiuntivo.

Quanto al limite temporale dell'obbligo di consegna, occorre precisare che il quarto comma dell'art. 119 fa riferimento al diritto alla consegna di copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, riferendosi, dunque, alle singole operazioni. Queste ultime vanno tenute ben distinte dall'estratto conto o dalle comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto (tra le quali rientrano certamente gli estratti conto), consistente, invece, nella mera operazione aritmetica contabile, periodicamente effettuata dalla banca, per determinare il saldo provvisorio o finale nei rapporti con il cliente.

Dunque, nel caso di specie, è applicabile la disciplina contenuta nell'art 119 co 1 e 2 TUB che riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

Tale previsione, prevede, dunque, un onere di rendicontazione periodico che va nettamente distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal co 4 dell'art 119 TUB, e condizionato, solo questo, al mancato superamento del termine decennale ivi previsto.

Appare chiaro, quindi, che l'art 119, ai commi 1 e 2, TUB introduce uno specifico obbligo della banca, su richiesta di parte, di trasmettere, alla scadenza del contratto, la comunicazione in ordine allo svolgimento integrale del rapporto.

Per tali ragioni sussiste il diritto dell'opposta ad ottenere la consegna dei documenti oggetto di domanda.

Risulta irrilevante che parte dei documenti oggetto di ingiunzione siano stati depositati nel procedimento di ATP in quanto, in questa sede, l'opponente ha esercitato il proprio diritto ad ottenere la consegna nelle proprie mani di detta documentazione, motivo per il quale sarebbe stato onere della banca (tra l'altro facilmente assolvibile) consegnare all'opponente i documenti in suo possesso già depositati nel procedimento di ATP.

Va confermato, altresì, il provvedimento ex art. 614 bis cpc il quale, come già evidenziato nell'ordinanza ex art. 186 quater cpc è compatibile con ogni provvedimento di condanna. Risulta equo ribadire la misura del provvedimento in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella



Sentenza n. \*\*\*\*\*/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. \*\*\*\*\*/2019

NRG

Repert. n. \*\*\*\*\*/2023 del 26/04/2023

consegna a partire dal 40 giorno dalla notifica del provvedimento ex art. 186 quater cpc, fino al limite massimo di € 10.000,00.

La soccombenza giustifica la condanna della banca al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore anticipatario e in assenza di nota, ai sensi del DM 147/2022.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna la parte opponente, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento dell'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna a partire dal 40 giorno dalla notifica del provvedimento ex art. 186 quater cpc, fino al limite massimo di € 10.000,00;

condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'avv. Gianluca Bozzelli, che liquida in € \*\*\*\*\*/ per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 147/2022.

Napoli, 26.4.23

Il Giudice

Dott. \*\*\*\*\*/

